

AVVISO DI NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI
mediante pubblicazione sui siti web ufficiali del M.I. e dell'U.S.R. per la Campania
- ricorso in appello innanzi al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione
settima, Reg. Ric. 9472/2021, proposto nell'interesse dell'avv. G. Carotenuto -

Il sottoscritto avv. Luigi Lagioia (codice fiscale LGALGU78P30F839H, indirizzo p.e.c. luigi.lagioia@pecavvocatinola.it), quale difensore dell'avv. **Carotenuto Giovanna**, nata a Napoli il 27.11.1965, c.f. CRTGNN65S67F839W, residente in Pomigliano d'Arco (NA) alla via Mauro Leone n.59, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Nola (NA) alla via Polveriera n.16,

IN ESECUZIONE

del **Decreto Reg. Prov. Pres. 02028/2021, Reg. Ric. 09472/2021**, del 17.11.2021, emesso dal **Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione settima, provvede mediante il presente avviso alla notificazione per pubblici proclami**, rappresentando quanto segue.

RICORSO.

AUTORITA' ADITA E PROVVEDIMENTO IMPUGNATO

- L'avv. Giovanna Carotenuto, così come rappresentata e difesa, con ricorso in appello del 22.10.2021, impugnava dinanzi al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale la sentenza n. 04804/2021, emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale Campania, sede di Napoli (Reg. Ric. 471/2020), con cui era stato respinto il ricorso per l'ottemperanza della sentenza emessa dal Tribunale di Napoli, in funzione del Giudice del lavoro, II sezione, n.5679/2018, pubblicata il 19.09.2018, R.G. n.18604/2017, non appellata e passata in giudicato.
- Il ricorso veniva affidato alla settima sezione del Consiglio di Stato ed assumeva il numero di registro generale 9472 del 2021.
- L'appellante ricorreva nei confronti:
 - del **Ministero dell'Istruzione** (già M.I.U.R.), in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso, nel primo grado di giudizio dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli;
 - dell'**Ufficio Scolastico Regionale per la Campania**, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ufficio sita in Napoli alla via Ponte della Maddalena n.55,

NONCHE'

- di tutti i docenti meri idonei, non vincitori, inseriti nelle graduatorie di merito del concorso 2012 per la regione Campania, assunti nell'a.s. 2015/2016, che hanno partecipato alla mobilità per l'a.s. 2016/2017.
- L'avv. Carotenuto chiedeva in particolare al Consiglio di Stato, in annullamento/riforma della sentenza emessa dal T.A.R. Campania-Napoli, di ordinare alle Amministrazioni convenute di dare esatta ottemperanza alla sentenza emessa dal Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, n. 5679/2018, pubblicata il 19.09.2018, provvedendo ad emettere, anche direttamente, l'idoneo provvedimento, con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio, con attribuzione al sottoscritto avvocato anticipatorio, per i seguenti motivi, in sintesi rappresentati:

MOTIVI

1) ERROR IN IUDICANDO – ERRATA VALUTAZIONE DEI PRESUPPOSTI DI FATTO, IN RIFERIMENTO AL DECRETO DELL'U.S.P. DI NAPOLI DEL 30.07.2019 - ERRONEA, ILLOGICA E CONTRADDITTORIA MOTIVAZIONE - CONFUSIONE TRA CLASSE DI CONCORSO ED AMBITO TERRITORIALE.

L'avv. Carotenuto, con la proposizione del ricorso per l'ottemperanza, lamentava che l'U.S.P. di Napoli, con il decreto del 30.07.2019, provvedeva al trasferimento della stessa, con decorrenza dal 01.09.2019, dall'ambito territoriale 0026 della Provincia di Milano, alla Provincia di Napoli in sovrannumero. Dunque, il provvedimento non procedeva all'assegnazione di alcuno ambito, eludendo quanto cristallizzato dalla sentenza passata in giudicato.

In altri termini, l'U.S.P. di Napoli non eseguiva correttamente la sentenza emessa dal Giudice Ordinario.

Ulteriormente, risulta di palmare evidenza un errore macroscopico in cui incorreva il Giudice in sede di ottemperanza, poiché confondeva la classe di concorso A046 ex A019 (Scienze Giuridiche ed Economiche) con gli Ambiti Territoriali (0026 corrispondente alla provincia di Milano, 0019 corrispondente alla provincia di Napoli).

Il G.A. in primo grado, dunque, in evidente errore e contraddizione rigettava illegittimamente il ricorso. Infatti, con il decreto del 30.07.2019 dell'U.S.P. di Napoli, la ricorrente ha ottenuto il trasferimento dall'Ambito Territoriale 0026 della Provincia di Milano alla Provincia di Napoli

come docente senza sede, pertanto, non ha ottenuto l'ambito territoriale 0019 come indicato in sentenza e come richiesto nella domanda di mobilità, a differenza di quanto erroneamente interpretato dal Giudice dell'ottemperanza, che ha confuso la classe di concorso con gli ambiti territoriali!

Ad oggi, l'avv. Carotenuto non ha conseguito l'esatta esecuzione della sentenza, in quanto, non si è vista trasferita a partire dall'a.s. 2016/2017 ad alcuno degli ambiti indicati nella domanda, ciò determinando la perdita di un ulteriore punteggio per la continuità a cui avrebbe avuto diritto se fosse stata data corretta esecuzione alla sentenza.

2) ERRATA VALUTAZIONE DEGLI ACCERTAMENTI SVOLTI DAL G.O., NON CORRETTAMENTE DEFINITI GENERICI.

Il T.A.R. Campania-Napoli sostiene che nell'ambito del giudizio celebrato innanzi al Giudice del Lavoro non sono stati individuati i soggetti controinteressati, né indicato il numero dei docenti con punteggio inferiore alla ricorrente, affermando, infatti, che il Tribunale di Napoli, sezione lavoro, ha solo "genericamente accertato" che docenti con punteggio inferiore all'avv. Carotenuto abbiano ottenuto il trasferimento in uno degli ambiti richiesti dalla stessa. Ebbene, tale affermazione è fondata su di una errata interpretazione, in quanto, il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro, ha accertato con precisione che alcuni docenti con punteggio inferiore alla ricorrente, ma destinatari di una riserva di preferenza, hanno ottenuto la titolarità nell'ambito 0019 della Provincia di Napoli.

Giova ricordare che l'avv. Carotenuto, lamentando un trattamento deteriore, in sede di mobilità nazionale per l'a.s. 2016/2017, rispetto ai docenti assunti e provenienti dalle graduatorie di merito del concorso 2012, depositava, in data 30.08.2017, innanzi al Tribunale di Napoli in funzione di Giudice del Lavoro, ricorso ex art 414 c.p.c. per sentir condannare il M.I.U.R. e le Amministrazioni periferiche ad essere trasferita nella provincia di Napoli, nell'ambito territoriale 0019, già dall'anno scolastico 2016/2017. Con la proposizione del ricorso ex art. 414 c.p.c., notificato ai controinteressati ai sensi dell'art. 151 c.p.c, la ricorrente indicava analiticamente i docenti che con punteggio pari o inferiore avevano ottenuto il trasferimento nell'ambito territoriale 0019 della Provincia di Napoli.

Come già accennato, il Tribunale di Napoli, sezione lavoro, con sentenza n.5679/2018, pubblicata il 19.09.2018, accertando la illegittimità del trasferimento dell'avv. Carotenuto nella Provincia di Milano, in quanto scavalcata dai docenti meri idonei provenienti dalle

graduatorie di merito del concorso del 2012 con punteggio pari e/o inferiore a quello della ricorrente, accoglieva il ricorso ex art. 414 c.p.c. come proposto dalla stessa, riconoscendole il diritto al trasferimento nell'ambito territoriale 0019 della Provincia di Napoli, come richiesto nella domanda di mobilità.

La inesatta esecuzione, ad oggi, della sentenza n.5679/18 del 19.09.2018, emessa dal Tribunale di Napoli, sezione lavoro, determina per la ricorrente la perdita del punteggio per la continuità didattica (ben 5 punti), a cui avrebbe avuto diritto se fosse stata assegnata all'ambito territoriale 0019, indicato in domanda, con decorrenza a partire dall'a.s. 2016/2017, come ordinato dal Tribunale di Napoli, sezione lavoro.

3) ERRATA VALUTAZIONE CIRCA IL PUNTEGGIO ATTRIBUITO ALLA RICORRENTE, ERRATA INTERPRETAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE DELL'OTTEMPERANZA DELLA SENTENZA EMESSA DAL GIUDICE DEL LAVORO.

Il T.A.R. Campania-Napoli sostiene che la sentenza del Giudice ordinario abbia lasciato un margine di discrezionalità alla P.A. nella attribuzione del punteggio da assegnare alla docente. Anche su tale punto il Giudice di prime cure è in evidente errore. Basti rilevare che, se anche si volesse ritenere corretta tale interpretazione, non potrebbe negarsi che l'U.S.P. di Napoli non avrebbe comunque dato corretta esecuzione alla sentenza; infatti, se il suddetto Ufficio avesse rivisto l'attribuzione del punteggio per l'a.s. 2016/2017, senz'altro la ricorrente avrebbe visto assegnarsi all'ambito 0019 della Provincia di Napoli e non, come avvenuto, all'ambito territoriale 0026 della Provincia di Milano.

Per quanto concerne l'attribuzione del punteggio, non può certamente ritenersi - come ha affermato erroneamente il Giudice dell'ottemperanza - che l'amministrazione abbia una discrezionalità sul punto.

L'attribuzione del punteggio risponde a requisiti ben precisi disciplinati dal C.N.N.I. per il personale docente. In concreto, per l'a.s. 2016/2017 il punteggio della ricorrente può essere così calcolato: alla docente Carotenuto veniva attribuito dall'U.S.P. di Modena il punteggio, valido ai fini della mobilità nazionale, di punti 16; a questo si sommava il punteggio aggiuntivo per il ricongiungimento al coniuge di ulteriori punti 6, valevole solo nel comune di Pomigliano d'Arco - Ambito territoriale 0019; alcun punteggio le veniva attribuito per l'anno di servizio prestato nelle scuole paritarie nell'anno scolastico 2014/2015, successivamente

riconosciute dal Tribunale di Napoli, sezione lavoro, con ordinanza non reclamata n.19897 del 02.10.2017.

Con riguardo a tale ultimo aspetto, infatti, solo successivamente al deposito del ricorso ex art. 414 c.p.c, in data 30.08.2017, la ricorrente otteneva dal Tribunale di Napoli, sezione lavoro, con ordinanza n.19897/2017 del 02.10.2017, non reclamata, il riconoscimento di ulteriori 6 punti per il servizio d'insegnamento svolto in istituto scolastico paritario nell'anno scolastico 2014/2015.

Non risponde al vero, come ritenuto dal Giudice di prime cure, che la sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, n.5679/18 del 19.09.2018 si è limitata ad affermare l'obbligo dell'amministrazione di rivedere l'attribuzione del punteggio assegnato, lasciando ad essa piena discrezionalità sul punto e che non era stato definitivamente accertato se il punteggio spettante alla ricorrente fosse 22 o 16 punti.

Invero, all'esito del giudizio, il Giudice del lavoro, con sentenza n. 5679/2018, passata in giudicato, ha accertato: *"il diritto della ricorrente ad essere movimentata, sulla tipologia di posti di scuola secondaria di secondo grado già A019 ora A046 per cui ha titolo, indicata in domanda, nella provincia di Napoli, fatta salva l'assegnazione sulla base del criterio del punteggio, pari a 22, comprensivo di quanto maturato negli anni di servizio pre ruolo prestato presso la scuola paritaria, come accertato e riconosciuto da codesto Tribunale con provvedimento del 02.10.2017, o in ogni caso con punteggio pari a 16 (punteggio quest'ultimo convalidato dall'U.S.P. per l'a.s. 2016/17), presso un ambito all'interno della stessa, con decorrenza dall'anno scolastico 2016/2017; condanna le Amministrazioni convenute al compimento degli atti consequenziali al riconoscimento dei diritti di cui sopra indicati, disponendo la movimentazione della ricorrente con decorrenza dall'anno scolastico 2016/2017 nella provincia di Napoli per come richiesto nella domanda di mobilità"*.

**DECRETO REG. PROV. PRES. 02028/2021, CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE SETTIMA,
REG. RIC. 09472/2021 DEL 17.11.2021**

Esposte le ragioni sinteticamente illustrate *infra*, l'avv. Carotenuto si rivolgeva al Consiglio di Stato per impugnare la sentenza resa dal giudice amministrativo di prime cure. Il Supremo Consesso della Giustizia Amministrativa, con Decreto Reg. Prov. Pres. 02028/2021, Reg. Ric. 09472/2021, del 17.11.2021, autorizzava la richiesta di notificazione per pubblici proclami mediante la pubblicazione sul sito web del Ministero dell'Istruzione e sul sito dell'Ufficio

Scolastico Regionale della Campania: 1) del ricorso in appello, 2) del ricorso di primo grado, 3) della sentenza appellata e 4) della sentenza di cui si chiede l'ottemperanza, unitamente al decreto di autorizzazione, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione dello stesso, con deposito della prova della intervenuta notifica entro i successivi quindici giorni. Il decreto precisava, altresì, che lo stesso sarebbe stato eseguito dall'Amministrazione e depositato presso la segreteria della Sezione per la comunicazione alle parti.

PUBBLICAZIONE

La presente pubblicazione viene effettuata in esecuzione del Decreto Reg. Prov. Pres. 02028/2021, Reg. Ric. 09472/2021, del 17.11.2021, emesso dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione settima, al fine di conseguire la conoscenza legale del ricorso da parte dei controinteressati.

ALLEGATI

Si allegano i seguenti atti:

- 1) ricorso in appello;
- 2) ricorso di primo grado (T.A.R. Campania – Napoli, Reg. Ric. 471/2020);
- 3) sentenza appellata (n. 04804/2021, T.A.R. Campania – Napoli);
- 4) sentenza di cui si chiede ottemperanza (n.5679/2018, Tribunale di Napoli, sezione lavoro, R.G. n.18604/2017);
- 5) decreto del Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, sezione settima, Reg. Prov. Pres. 02028/2021, Reg. Ric. 09472/2021, del 17.11.2021.

Nola, 24.11.2021

Avv. Luigi Lagioia